

Direzione servizi postali

## **DETERMINA N. 35/21/DSP**

### **ARCHIVIAZIONE PER INTERVENUTA OBLAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO CON CONTESTAZIONE N 3\21\DSP NEI CONFRONTI DI DHL EXPRESS (ITALY) SRL DELLA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA “DIRETTIVA GENERALE PER L’ADOZIONE DA PARTE DEI FORNITORI DI SERVIZI POSTALI DELLE CARTE DEI SERVIZI” (DELIBERA N. 413/14/CONS)**

#### **IL DIRETTORE**

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante “*Modifiche al sistema penale*” (di seguito, “Legge n. 689/1981”);

VISTA la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, recante “*Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio*”, come modificata, da ultimo, dalla direttiva 2008/6/CE;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante “*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*” (di seguito, d.lgs. n. 261/1999);

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*” come convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e, in particolare, l’art. 21, che designa l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità) quale autorità nazionale di regolamentazione per il settore postale ai sensi dell’art. 22 della direttiva 97/67/CE;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;



VISTA la delibera n. 413/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Direttiva generale per l’adozione da parte dei fornitori di servizi postali delle carte dei servizi*”;

VISTO l’atto di contestazione n. 3/21/DSP del 30 marzo 2021, notificato il successivo 31 marzo, con il quale è stato contestato alla società Dhl Express (Italy) srl, la violazione degli obblighi inerenti all’autorizzazione generale in relazione al mancato rispetto di alcune disposizioni della *Direttiva generale per l’adozione da parte dei fornitori di servizi postali delle carte dei servizi*”, approvata con Delibera 413\14\Cons;

VISTA la nota acquisita al prot. Agcom il 31 maggio 2021, con la quale Dhl Express ( Italy) srl ha trasmesso copia dell’ordine di bonifico bancario effettuato in data 28 maggio 2021 in favore della Tesoreria provinciale dello Stato, attestante il pagamento della somma in misura ridotta pari a euro 30.000,00 (trentamila/00), determinata ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/1981, così come previsto nell’atto di contestazione suindicato;

RITENUTO, pertanto, di non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe;

#### **DETERMINA**

1. Il procedimento sanzionatorio avviato con atto di contestazione n. 3/21/DSP nei confronti della società DHL Express (Italy) S.r.l., con sede legale in via Lombardia 2\A, frazione San Bovio, 20068 Peschiera Borromeo (MI), è archiviato in quanto la parte si è avvalsa del beneficio di cui all’articolo 16, della legge 24 novembre 1981 n. 689.

Il Direttore  
Claudio Lorenzi